

Original in 748.00.1
 Kopie in 740.4
 742.0

3003 Berna, 20 gennaio 1965

748.00.1 Zn/WB

Comando di polizia
 del canton Ticino

6501 Bellinzona

Signor Comandante,

Innanzitutto ci scusiamo del ritardo con il quale rispondiamo alla vostra lettera del 2 settembre 1964, dovuto a circostanze interne d'amministrazione.

Nel vostro scritto fate presente che il contrabbando dalla Svizzera all'Italia, soprattutto quello verificatosi nella regione di Ponte Tresa, ha assunto negli ultimi anni sempre più la forma di operazioni ben organizzate, le quali non di rado implicano anche episodi tragici. Ci avete altresì comunicato che una serie ininterrotta di furti praticati nottetempo nelle zone di confine ed anche fuori di esse in danno di chioschi e distributori di benzina sono da addebitare ad elementi contrabbandieri.

Per respingere l'attività contrabbandiera ed allo scopo di ottenere risultati nell'elucidazione di reati del diritto penale comune, avete disposto che tutti i contrabbandieri provenienti dall'Italia vengano fotografati e dattiloscopati. I contrabbandieri che sono in possesso di documenti validi d'identità vengono quindi rilasciati e diffidati a rientrare immediatamente in Italia, mentre quelli che non sono in grado di produrre alcun documento vengono consegnati alla polizia italiana oppure anche denunciati, generalmente in stato di fermo, alla magistratura penale ticinese. Ci permettiamo esprimere il nostro punto di vista su quanto precede.

Con riguardo al fatto che numerosissimi furti perpetrati nel canton Ticino sono da addebitare ad individui che si dedicano al contrabbando, riteniamo senz'altro che nell'interesse della repressione della delinquenza, questi elementi sospetti vengano fotografati e dattiloscopati.

./.

- 2 -

In linea di massima, non vediamo delle difficoltà di natura giuridica a che cittadini italiani incapaci di legittimarsi con un documento valido siano consegnati, dopo la loro identificazione, alla polizia italiana in tutti quei casi in cui la polizia ticinese non ha conoscenza del fatto che l'individuo consegnato all'autorità italiana viene ricercato per reati commessi in Italia. Ma se la polizia ticinese dovesse aver conoscenza che l'individuo viene ricercato in Italia sarebbe indispensabile avviare la procedura formale di estradizione prevista dalla legge federale sull'extradizione del 22 giugno 1892 e dal Trattato italo-svizzero di estradizione del 22 luglio 1868. Bisogna ammettere che la procedura d'extradizione non avrà alcun effetto pratico qualora l'individuo dovesse essere imputato in Italia di reati di natura fiscale (contrabbando) per i quali l'extradizione non può essere concessa a norma dell'articolo 11 della legge federale sopra indicata.

La consegna alla polizia italiana di un cittadino italiano ricercato in Italia, senza che sia stata osservata la procedura formale d'extradizione, dev'essere considerata come una estradizione brevi manu e perciò inammissibile. Per liberarsi di elementi indesiderabili dal punto di vista dell'interesse pubblico svizzero, non rimane altra via da seguire che quella di condurli alla frontiera e di controllarne l'uscita, senza però consegnarli formalmente alla polizia italiana. Tuttavia, la consegna formale alla polizia italiana può essere adottata in quei casi in cui i reati per i quali l'individuo viene ricercato in Italia risultano essere di poca entità e se esso ha, in più, acconsentito alla consegna.

Speriamo che in questo modo il problema potrà trovare una soluzione efficace.

Vogliate gradire, Signor Comandante, i sensi della nostra massima stima.

DIVISIONE FEDERALE DI POLIZIA

Fig. Bühler